



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
BOLZANO  
Tramite PEC

e, per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

Oggetto: **Prolungamento iscrizione start-up innovativa ai sensi dell'art. 38, comma 5, del DL 34/2020 - Problematiche interpretative - Richiesta parere.**

*Rif. messaggio di posta elettronica del 5/11/2020*

Con messaggio di posta elettronica del 5/11/2020 codesta Camera espone quanto segue:

*<<La società XXXX SRL [ ... ] è stata costituita con atto del 04/06/2015 e iscritta in sezione speciale start-up in data 12/06/2015. Il 14/10/2020 la società veniva cancellata d'ufficio dalla sezione speciale start-up con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, nonostante preventivo ammonimento da parte dello scrivente ufficio. Adesso con protocollo del 29/10/20 la società ha presentato nuovamente domanda d'iscrizione in sezione speciale start-up, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 D.L. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, previsto dalla norma sopracitata.*

*Tanto premesso, si chiede:*

- 1) se vi siano i presupposti perché la società possa essere iscritta nuovamente in sezione speciale, ovvero se tale beneficio debba intendersi definitivamente caducato con la cancellazione dalla sezione avvenuta in data 14/10/2020;*
- 2) in caso di risposta affermativa, quale sia il dies a quo da prendere in considerazione ai fine del computo del restante periodo di permanenza di 12 mesi in sezione speciale>>.*

In merito a tale problematica ritiene la scrivente di potere esprimere il seguente avviso.

La disposizione richiamata in oggetto ha, a causa della sua estrema sinteticità, determinato notevoli incertezze interpretative, oggetto di approfondimento, da parte di questa Amministrazione, nella circolare n. 3724/C del 19/06/2020.

Il Dirigente: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
Il Funzionario estensore: [gianmarco.spano@mise.gov.it](mailto:gianmarco.spano@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

Titolario 15.01.01



Ivi era, tra l'altro, indicato che <<le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi>>.

La società in questione (cancellata d'ufficio, come detto, dalla sezione speciale in data 14/10/2020) sembra fare appello a tale indicazione per supportare il proprio diritto alla re-iscrizione nella sezione speciale in parola (in presenza, ovviamente, dei requisiti di legge) fino alla data del 4/06/2021 (72 mesi dalla data di costituzione).

Tale ricostruzione non appare, tuttavia, ad avviso della scrivente, condivisibile.

La re-iscrizione richiesta da tale società costituirebbe, infatti, a tutti gli effetti, *una nuova iscrizione* e non un prolungamento di quella precedente.

A tale situazione non potrebbe, pertanto, applicarsi la citata indicazione contenuta nella circolare n. 3724/C.

Tale interpretazione appare improntata, tra l'altro, ad un principio di *par condicio* rispetto ad un'impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative; alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all'art. 38, comma 5, del DL 34/2020.

Si concorda, conseguentemente, con codesta Camera circa il fatto che, a seguito della cancellazione d'ufficio intervenuta in data 14/10/2020, la società in questione ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.

*Firmato elettronicamente*  
IL DIRIGENTE  
Marco Maceroni

